

Allegato “A” al n. 35152/17468 di Repertorio
STATUTO
DELLA
“FONDAZIONE MAGICA CLEME ETS”

Art. 1 - E' costituita per volontà dei signori Niada Roberto e Sada Emilia (di seguito i “**Fondatori**”), in memoria di Niada Clementina, una Fondazione denominata

“Fondazione Magica Cleme ETS”

(la “**Fondazione**”).

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - La Fondazione ha sede in **Monza**. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione senza che ciò costituisca modifica statutaria. Il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 - Il sorriso di un bambino, di un ragazzo, è forse la cosa più utile per mitigare la fatica e la sofferenza del trattamento a cui è sottoposto per curare la sua malattia.

Il sorriso vero non si improvvisa, ma viene da un attimo di abbandono interiore, di distrazione dalla sua realtà.

Sognare, evadere, dimenticare, anche per pochi attimi, aiuta guarire.

Sono i sorrisi terapeutici.

L'evasione di una gita organizzata, i piccoli momenti di felicità, un weekend, la condivisione con tanti amici dedicati, sono la terapia umana che, attraverso la felicità, mettono l'organismo nelle condizioni migliori per reagire alla durezza delle cure oncologiche. Realizzarli vuol dire curare.

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale allo scopo di assistere e sostenere i bambini malati di tumore e le loro famiglie, in particolare offrendo momenti di svago e di sollievo in grado di rendere più efficaci le terapie e le cure mediche a cui i bambini sono sottoposti.

Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione si propone di operare nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere i), u), d) e c), del D.Lgs 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

- organizzazione di attività ludiche, d'intrattenimento, di svago, di ristorazione, di educazione e di evasione, ivi compresi viaggi e soggiorni in Italia e all'estero, per i bambini malati di tumore e le loro famiglie sia fuori dall'ambiente ospedaliero sia all'interno delle strutture di accoglienza in cui vivono nei periodi delle cure mediche, con lo scopo di massimizzare la qualità di vita dei pazienti;
- assistenza economica alle famiglie dei bambini e ragazzi malati;
- aiuto ai bambini malati e alle loro famiglie attraverso l'erogazione gratuita di assistenza infermieristica domiciliare tramite personale specializzato;
- organizzazione di percorsi di educazione rivolti agli studenti per consentirgli di acquisire esperienze extra curriculari anche attraverso l'attività di volontariato con i bambini malati e le loro famiglie;
- la formazione del personale e la collaborazione con personale medico-ospedaliero, finalizzata al miglioramento della qualità di vita dei pazienti.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4. - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- da contanti e titoli donati dai Fondatori costituenti la dotazione iniziale dell'ente;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a patrimonio;
- dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- ogni altra entrate compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria indicata nell'art. 3 ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5. - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, nominato dai Fondatori.

In caso di perdita della qualifica, decesso o dimissioni, il membro uscente sarà surrogato da persona indicata da chi ha proposto il consigliere cessato.

I consiglieri surrogati dureranno in carica fino alla prossima scadenza normale del Consiglio.

Qualora venga a cessare la maggioranza dei consiglieri, scadrà tutto il Consiglio e si provvederà a nuove nomine.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente, che lo

sostituirà in caso di assenza od impedimento.

Il Consiglio, il Presidente ed il Vice Presidente dureranno in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e possono essere riconfermati.

In caso di permanente impedimento o decesso di uno dei Fondatori il potere di nomina dell'intero consiglio resterà in capo all'altro. In caso di permanente impedimento o decesso di entrambi i Fondatori, la nomina del Consiglio spetterà per cooptazione al Consiglio uscente.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 6 - Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- j) nomina il Segretario, determinandone le funzioni;
- k) nomina tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente;
- m) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- n) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- o) delibera le modifiche allo statuto;
- p) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- q) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
- r) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 7- Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede,
- firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario,
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le Autorità Tutorie.

Art. 8 – Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando gli venga fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto, spedito almeno otto giorni prima della riunione, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 9 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, con votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10 - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro, e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Il Consiglio nomina un Segretario, anche fuori dai suoi membri, e provvede a determinarne i compiti.

Art. 12 - L'esercizio finanziario della fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione approva entro 120 giorni ovvero entro 180 giorni in caso di necessità dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 – Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Art. 14 – L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi mediante mezzi telematici.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Art. 15 -La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori. Tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

F.to: Emilia Sada

Monica De Paoli